



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 agosto 2012 (22.08)
(OR. en)**

12060/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0137 (COD)**

**CODEC 1810
UD 191
PI 85
COMER 166
PE 310**

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 2-5 luglio 2012)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Jürgen Creutzmann (ALDE, DE), ha presentato, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, una relazione comprendente 106 emendamenti (emendamenti 1-106) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. Inoltre, il gruppo politico S&D ha presentato 15 emendamenti (emendamenti 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121), il gruppo politico Verts/ALE ha presentato 30 emendamenti (emendamenti 122, 123-124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132-137, 138, 139, 140, 141, 142-144, 145, 146, 147, 148, 149-150, 151) e il gruppo politico GUE/NGL ha presentato 12 emendamenti (emendamenti 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163).

II. DISCUSSIONE

Il relatore, Jürgen Creutzmann (ALDE, DE), ha aperto il dibattito e:

- ha sottolineato che la protezione della proprietà intellettuale è vitale sia per l'economia che per la salute e la sicurezza;
- ha osservato che le autorità doganali poste alle frontiere esterne dell'UE sono in una posizione strategica per prevenire l'ingresso nel mercato interno di merci oggetto di violazione;
- ha insistito sul pericolo legato alle piccole spedizioni, specialmente via Internet;
- ha evidenziato quattro obiettivi: aumentare la protezione dei consumatori, facilitare il lavoro dei funzionari doganali ad esempio mediante una procedura per la distruzione di merci senza decisione del tribunale, rafforzare la posizione dei titolari dei diritti al fine di incoraggiare l'innovazione e migliorare la protezione dei dati.

Algirdas Šemeta, membro della Commissione:

- ha sottolineato che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è essenziale nell'economia basata sulla conoscenza, come evidenziato nella strategia globale in materia di diritti di proprietà intellettuale (DPI);
- ha affermato che non ci potrebbero essere diritti senza tutela e che la Commissione, dunque, non ha motivo di escludere a priori dall'ambito di applicazione del proposto regolamento alcun tipo di violazione dei DPI;
- ha altresì insistito sul fatto che la tutela è imprescindibile dall'esistenza di diritti da tutelare e che, di conseguenza, il nesso fra DPI e libertà di transito, come anche le deroghe giustificate, dovrebbero essere disciplinati nelle norme di diritto sostanziale che istituiscono i DPI e non durante le discussioni sulla competenza delle autorità preposte alla tutela. Ciò implica che, poiché l'inversione dell'onere della prova circa la destinazione finale delle merci in transito non è prevista nell'attuale diritto sostanziale, qualora le dogane bloccassero delle merci dovrebbero alle fine svincolarle perché non vi sarebbe prova di violazione nell'UE;
- ha spiegato che c'era un problema relativo ai medicinali in transito ma che è stato trattato coinvolgendo le parti interessate, dissertando con i partner internazionali e proponendo la revisione della normativa, il che implica che emendamenti dell'ultimo minuto sulla presente proposta potrebbero avere conseguenze imprevedibili;

- ha ribadito che in caso di presunte violazioni complesse, come quelle relative ai brevetti, le merci non dovrebbero mai essere distrutte senza procedimento giudiziario, salvo esplicito accordo delle parti interessate;
- ha dichiarato che al fine di gestire efficacemente flussi consistenti di piccole spedizioni sono necessarie una definizione e una procedura che operi in pratica e che dovrebbe evolversi insieme alle nuove tendenze, il che significa che la soglia dovrebbe essere meglio definita in un atto delegato;
- ha insistito sul fatto che le dogane dovrebbero bloccare le merci solo in presenza di prove sufficienti e che, in caso di decisione di blocco delle merci, gli operatori meriterebbero di essere previamente sentiti;
- ha richiesto di dotare le dogane di strumenti atti ad assicurare una tutela risoluta, ragionevole e attuabile dei DPI consolidati.

Intervenendo a nome della commissione per il commercio internazionale, Maria Badia i Cutchet (S&D, ES):

- ha sottolineato l'importanza della proposta sia per il commercio che per i consumatori poiché mira a migliorare i DPI e la lotta alla contraffazione;
- ha insistito sul fatto che la proposta tratta solo del ruolo delle autorità doganali nella protezione dei DPI senza modificare il diritto sostanziale, modifica che è invece necessaria e giustificerebbe una proposta della Commissione;
- ha richiesto l'esclusione dei medicinali generici in transito dall'ambito di applicazione del regolamento proposto;

Intervenendo a nome del gruppo PPE, Marielle Gallo (PPE, FR):

- ha ricordato che la contraffazione incide sulla salute e sulla sicurezza dato che riguarda giocattoli e medicinali e non solo beni di lusso;
- ha spiegato che la contraffazione comporta una perdita annuale per le imprese di 250 miliardi di euro e la distruzione di 100 000 posti di lavoro;
- ha affermato che la relazione offre il giusto equilibrio tra un'adeguata protezione dei titolari dei diritti ed una corretta e proporzionata applicazione delle procedure;
- ha apprezzato l'esclusione dei bagagli personali dei passeggeri e delle importazioni parallele dall'ambito di applicazione della proposta, così come le garanzie procedurali che stabiliscono una distinzione tra operatori economici e consumatori finali;

- ha dichiarato che per quanto concerne i medicinali generici il gruppo PPE sosterrrebbe gli emendamenti 109, 110 e 121, presentati dal gruppo politico S&D, poiché mirano a rafforzare il controllo sull'intervento delle autorità doganali.

Intervenendo a nome del gruppo S&D, Anna Hedh (S&D, SE):

- ha insistito sul fatto che i consumatori sono direttamente interessati dalla contraffazione, per esempio per quanto riguarda i giocattoli e i medicinali che potrebbero creare situazioni di pericolo di vita o danni alla salute;
- ha spiegato che l'IMCO vuole che le merci in transito siano disciplinate dal regolamento proposto; tuttavia, poiché questo non sarebbe possibile a causa del problema dei medicinali generici, sono stati presentati emendamenti tesi a far sì che l'accesso agli stessi negli Stati membri sia garantito;
- ha dichiarato che il gruppo voterebbe contro una procedura semplificata a causa delle difficoltà che potrebbero sorgere per i medicinali generici in transito dato che questi potrebbero rimanere sequestrati e bloccati.

Parlando a nome del gruppo Verts/ALE, Christian Engström (Verts/ALE, SE):

- ha insistito sul fatto che oltre al regolamento doganale esiste già una corposa legislazione sulle merci contraffatte e che la relazione estende la responsabilità delle dogane dal blocco delle merci contraffatte alla gestione di ogni tipo di proprietà intellettuale, estensione discutibile dato che le controversie sui brevetti sono complesse e vengono trattate da una sezione speciale dei tribunali;
- ha spiegato che la relazione così come depositata creerebbe dei problemi per i medicinali generici in termini di accesso e, per quanto concerne le piccole spedizioni, danneggerebbe la fiducia nel commercio elettronico, come ad esempio nel caso in cui un normale cliente che ordinasse uno smartphone se lo vedesse sequestrare e distruggere dall'ufficio doganale a causa di una controversia su un brevetto tra produttori tra loro in concorrenza.

I seguenti deputati sono intervenuti a titolo personale:

Andreas Schwab (PPE, DE) ha apprezzato la relazione, ha sottolineato la dimensione economica e finanziaria della contraffazione e ha insistito sul miglioramento della formazione dei funzionari doganali.

Evelyne Gebhardt (S&D, DE) ha insistito sugli aspetti della contraffazione relativi alla salute e alla sicurezza, nonché sulla questione dei medicinali generici e ha precisato che il problema della violazione dei brevetti richiede certezza giuridica e che le regole di diritto devono essere rispettate.

Regina Bastos (PPE, PT) ha sottolineato la dimensione economica e finanziaria della contraffazione e ha insistito sugli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza.

Sylvana Rapti (S&D, EL) ha sottolineato la dimensione economica e finanziaria della contraffazione, insistendo sull'aspetto della protezione dei consumatori nella lotta alla contraffazione, e ha attirato l'attenzione sulla possibilità che talune grandi società eludano la legge e impediscano che i medicinali generici giungano ai paesi africani.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D, IT) ha posto in rilievo la complessità della situazione dei medicinali generici in relazione a quelli specialistici.

María Irigoyen Pérez (S&D, ES) ha insistito sugli aspetti della contraffazione relativi alla salute e alla sicurezza sottolineando che il rafforzamento della legislazione in materia non dovrebbe condurre ad ostacolare il transito nell'UE dei medicinali generici legali.

Seán Kelly (PPE, IE) ha accolto con favore la proposta quale iniziativa per la protezione dei DPI, oltre alla sua dimensione economica e relativa alla salute e alla sicurezza, e ha apprezzato i suggerimenti sulle procedure semplificate tese a permettere ai funzionari doganali di affrontare con efficacia le diverse situazioni.

Phil Prendergast (S&D, IE):

- ha sottolineato i pericoli che la contraffazione e le merci usurpative rappresentano per la vita e il benessere dei cittadini, così come il rischio per la salute e la sicurezza derivante dai medicinali contraffatti;
- ha sottolineato l'utilità di un'efficace tutela dei DPI alle frontiere UE considerando altresì che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale non è fine a sé stessa;
- ha accolto con favore l'esclusione dei bagagli personali dei passeggeri dall'ambito di applicazione della proposta e la possibilità di tenere in considerazione la natura specifica delle piccole spedizioni in imballaggio singolo destinate ad un uso personale dei consumatori;
- ha espresso serie preoccupazioni circa la ristrettezza dei tempi previsti per le procedure doganali e, in particolare, sull'approccio adottato per le merci in transito.

Andreas Mölzer (NI, AT) ha spiegato che le copie dei prodotti di successo vendute a prezzi ridotti senza alcun investimento in R & S portano alla concorrenza sleale, ha criticato le produzioni cinesi di prodotti occidentali falsificati e ha ritenuto che sia necessario criminalizzare tali situazioni.

Elena Băsescu (PPE, RO) ha spiegato che ogni violazione di DPI è equivalente ad un furto e che nuove norme sono necessarie a causa dell'aumento delle nuove tecnologie.

Algirdas Šemeta, membro della Commissione:

- ha dichiarato che la presente proposta mira ad ottenere il giusto equilibrio tra la tutela rafforzata dei DPI e l'agevolazione del commercio legittimo e ha chiesto una più ampia coerenza delle politiche, per esempio nei confronti dei paesi in via di sviluppo e della cooperazione internazionale;
- per quanto riguarda la questione dei medicinali generici in transito ha attirato l'attenzione su un recente sviluppo in India dove il Ministro interessato ha sottolineato che le questioni con l'UE relative ai medicinali generici non costituiscono più un problema;
- per quanto riguarda il diritto sostanziale ha reso noto che la revisione dei marchi è prevista per l'autunno 2012;
- ha spiegato che la proposta distingue tra violazione di modelli e contraffazione di merci mediante due tipi di procedure, ovverosia procedure legali per stabilire la violazione dei brevetti e trattamento a livello doganale per la contraffazione delle merci.

Il relatore, Jürgen Creutzmann (ALDE, DE), ha chiuso il dibattito:

- insistendo sul fatto che le autorità doganali non dovrebbero poter ostacolare il libero commercio, che la certezza giuridica è fondamentale e che dovrebbe essere sempre possibile impugnare una decisione delle autorità doganali;
- ha richiesto un ampio sostegno durante la votazione in seduta plenaria al fine di dare l'avvio alle negoziazioni con il Consiglio.

Il Presidente ha chiuso il dibattito affermando che le questioni morali possono produrre conseguenze economiche.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in seduta plenaria del 3 luglio 2012, il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 1-17, 20-104, 106, 109, 110, 121, 126, 127, 151, 153, 154 e 163¹

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

¹ L'emendamento 109 era identico agli emendamenti 126 e 153, l'emendamento 110 era identico agli emendamenti 127 e 154, e l'emendamento 121 era identico agli emendamenti 151 e 163.

Controllo, da parte delle autorità doganali, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0285),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0139/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione giuridica (A7-0046/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti e ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna i consumatori e potrebbe talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto ***tenere*** tali

Emendamento

(2) La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti e ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna i consumatori e potrebbe talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto ***impedire a*** tali

merci per quanto possibile lontano dal mercato *e* adottare misure volte a contrastare tale attività illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo.

merci, per quanto possibile, ***l'ingresso sul territorio doganale e tenerle*** lontano dal mercato *nonché* adottare misure volte a contrastare tale attività illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo. ***Per questo motivo i consumatori devono essere informati in modo esauriente sui rischi derivanti dall'acquisto di tali merci.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 ha mostrato che era necessario apportare alcuni miglioramenti al quadro giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nonché per garantire l'opportuna certezza del diritto, tenendo così conto delle evoluzioni nei settori economico, commerciale e giuridico.

Emendamento

(3) Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 ha mostrato che era necessario apportare alcuni miglioramenti al quadro giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale ***posta in essere dalle autorità doganali*** nonché per garantire l'opportuna certezza del diritto, tenendo così conto delle evoluzioni nei settori economico, commerciale e giuridico.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È *necessario* che le autorità doganali possano controllare le merci, che sono o avrebbero dovuto essere soggette alla loro vigilanza nel territorio doganale dell'Unione, al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, rappresenta un uso efficiente delle risorse. Se le merci sono bloccate dalle dogane alla frontiera è necessario avviare un solo procedimento legale, mentre sarebbero necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso

Emendamento

(4) È opportuno che le autorità doganali possano controllare le merci, che sono o avrebbero dovuto essere soggette alla loro vigilanza nel territorio doganale dell'Unione, ***comprese le merci poste sotto regime sospensivo***, al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, rappresenta un uso efficiente delle risorse. Se le merci sono bloccate dalle dogane alla frontiera è necessario avviare un solo procedimento legale, mentre sarebbero

livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti. *Occorre fare un'eccezione per le merci immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare, in quanto tali merci restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica. È inoltre appropriato non applicare il regolamento alle merci trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali purché tali merci siano destinate all'uso personale e non esistano indicazioni circa l'esistenza di un traffico commerciale.*

necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti. *Dovrebbe essere fatta un'eccezione per le merci immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare, in quanto tali merci restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica. È inoltre appropriato non applicare il regolamento alle merci trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali purché tali merci siano destinate all'uso personale e non esistano indicazioni circa l'esistenza di un traffico commerciale.*

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni diritti di proprietà intellettuale ed esclude talune violazioni. Per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale *è necessario* estendere il controllo doganale ad altri tipi di violazioni, ***come le violazioni risultanti dal commercio parallelo e altre violazioni di diritti il cui rispetto è già verificato dalle autorità doganali, ma che non sono coperti*** dal regolamento (CE) n. 1383/2003. Per ***lo stesso*** motivo è opportuno inserire nel ***campo*** di applicazione del presente regolamento, oltre ai diritti già contemplati dal regolamento (CE) n. 1383/2003, le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a semiconduttori, i modelli di utilità e i dispositivi destinati a eludere le misure tecnologiche, nonché eventuali diritti esclusivi di proprietà intellettuale stabiliti dalla legislazione dell'Unione.

Emendamento

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni diritti di proprietà intellettuale ed esclude talune violazioni. Per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale *si dovrebbe* estendere il controllo doganale ad altri tipi di violazioni non ***coperte*** dal regolamento (CE) n. 1383/2003. Per ***questo*** motivo è opportuno inserire nell'*ambito* di applicazione del presente regolamento, oltre ai diritti già contemplati dal regolamento (CE) n. 1383/2003, le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a semiconduttori, i modelli di utilità e i dispositivi destinati a eludere le misure tecnologiche, nonché eventuali diritti esclusivi di proprietà intellettuale stabiliti dalla legislazione dell'Unione.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) E' opportuno che gli Stati membri assegnino risorse sufficienti alle autorità doganali affinché queste possano esercitare le loro responsabilità aggiuntive e fornire un'adeguata formazione ai funzionari doganaliLa Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare orientamenti volti a garantire un'attuazione corretta e uniforme dei controlli doganali per i diversi tipi di violazione coperti dal presente regolamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

(5 ter) E' opportuno che, dopo la sua piena attuazione, il presente regolamento contribuisca ulteriormente alla creazione di un mercato unico che garantisca una protezione più efficace dei titolari dei diritti, stimoli la creatività e l'innovazione e fornisca ai consumatori prodotti affidabili e di alta qualità, che dovrebbero a propria volta rafforzare le transazioni transfrontaliere tra consumatori, imprese e commercianti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5 quater (nuovo)

(5 quater) È opportuno che la Commissione adotti, senza indebiti ritardi, tutte le misure necessarie a garantire un'applicazione armonizzata del nuovo quadro giuridico da parte delle autorità doganali all'interno di tutta l'Unione, onde garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale, proteggendo così i titolari dei diritti senza

ostacolare il commercio. In futuro l'attuazione del codice doganale aggiornato e, in particolare, di un sistema doganale informatizzato interoperabile ("eCustoms"), potrebbe facilitare tale tutela.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quinquies) Gli Stati membri dispongono di risorse sempre più limitate nel settore doganale. È pertanto opportuno che qualsiasi nuova regolamentazione non comporti ulteriori oneri finanziari per le autorità nazionali. La promozione di nuove tecnologie e strategie per la gestione del rischio al fine di ottimizzare le risorse a disposizione delle autorità nazionali dovrebbe essere sostenuta.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il presente regolamento contiene norme procedurali per le autorità doganali. Di conseguenza esso non **introduce nuovi** criteri per accertare l'esistenza di un'infrazione del diritto applicabile in materia di proprietà intellettuale.

(6) Il presente regolamento contiene norme procedurali per le autorità doganali. Di conseguenza esso non **stabilisce** criteri per accertare l'esistenza di un'infrazione del diritto applicabile in materia di proprietà intellettuale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti di proprietà intellettuale occorre prevedere che le autorità doganali, ove sospettino, sulla base di **prove adeguate**,

(10) Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti di proprietà intellettuale occorre prevedere che le autorità doganali, ove sospettino, sulla base di **indizi sufficienti**,

che le merci soggette alla loro vigilanza violino i diritti di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di *dette* merci, di propria iniziativa o su richiesta, per consentire alle persone aventi facoltà di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali di avviare un procedimento inteso a determinare se sussiste violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

che le merci soggette alla loro vigilanza violino i diritti di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di *tali* merci, di propria iniziativa o su richiesta, per consentire alle persone aventi facoltà di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali di avviare un procedimento inteso a determinare se sussiste violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) In caso di merci in transito sospettate di essere un'imitazione o una copia di un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di proprietà intellettuale, è opportuno che al dichiarante o al detentore delle merci incomba l'onere di dare prova della destinazione finale delle merci. E' opportuno presumere che la destinazione finale delle merci sia il mercato dell'Unione qualora il dichiarante, il detentore o il proprietario delle merci non forniscano prove chiare e convincenti del contrario. La Commissione dovrebbe adottare orientamenti che forniscano alle autorità doganali criteri per valutare efficacemente il rischio di deviazione delle merci verso il mercato dell'Unione, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Se le merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale sono diverse da merci contraffatte o da merci usurpative, può risultare difficile per le autorità

soppresso

doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato. È pertanto opportuno prevedere l'avvio di un procedimento, a meno che le parti interessate, ossia il detentore delle merci e il titolare del diritto, accettino di abbandonare le merci a fini di distruzione. È necessario che siano le autorità competenti incaricate di tali procedimenti a decidere se il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e a prendere le opportune decisioni con riguardo alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizza gli Stati membri a prevedere una procedura che consente la distruzione di alcune merci senza l'obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di proprietà intellettuale era stato violato. Come ha riconosciuto la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale, questo procedimento si è rivelato particolarmente efficace negli Stati membri in cui è in vigore. È pertanto necessario rendere obbligatorio tale procedimento *per* le infrazioni *visibili che possono essere facilmente constatate dalle autorità doganali sulla base di un mero esame visivo* e applicarlo su richiesta del titolare del diritto, ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 13

Emendamento

(12) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizza gli Stati membri a prevedere una procedura che consente la distruzione di alcune merci senza l'obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di proprietà intellettuale era stato violato. Come ha riconosciuto la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale, questo procedimento si è rivelato particolarmente efficace negli Stati membri in cui è in vigore. È pertanto necessario rendere obbligatorio tale procedimento *in relazione a tutte* le infrazioni e applicarlo su richiesta del titolare del diritto, ove *egli abbia confermato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e abbia dato il suo assenso alla distruzione e ove* il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione.

Testo della Commissione

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi è opportuno introdurre una procedura specifica per le piccole spedizioni ***di merci contraffatte o usurpative***, che consentirebbe la distruzione delle merci senza che il titolare del diritto debba dare il proprio consenso. ***Per stabilire le soglie al di sotto delle quali le spedizioni sono da considerare piccole, il presente regolamento deve delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È importante che la Commissione organizzi consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.***

Emendamento

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi, ***senza pregiudicare il diritto del consumatore ad essere debitamente informato entro un termine ragionevole in merito alla base giuridica delle azioni adottate dalle autorità doganali***, è opportuno introdurre una procedura specifica per le piccole spedizioni, che *consenta* la distruzione delle merci senza che il titolare del diritto debba dare il proprio consenso ***qualora nella sua domanda abbia chiesto il ricorso alla procedura specifica.***

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva ed opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

soppresso

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di accrescere la certezza del diritto e di tutelare gli interessi degli operatori legittimi dal possibile abuso delle disposizioni relative al controllo del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, è *necessario* modificare i termini per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, le condizioni alle quali le autorità doganali devono trasmettere le informazioni sulle spedizioni ai *detentori*

Emendamento

(15) Al fine di accrescere la certezza del diritto e di tutelare gli interessi degli operatori legittimi dal possibile abuso delle disposizioni relative al controllo del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, è opportuno modificare i termini per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, le condizioni alle quali le autorità doganali devono trasmettere le informazioni sulle spedizioni ai *titolari* dei

dei diritti, le condizioni di applicazione del procedimento che consente la distruzione delle merci sotto controllo doganale per sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale *diverse dalla contraffazione e dalla pirateria nonché* introdurre una disposizione che permetta al detentore delle merci di esprimere il proprio parere prima che le autorità doganali *prendano una decisione che lo danneggerebbe.*

diritti *e* le condizioni di applicazione del procedimento che consente la distruzione delle merci sotto controllo doganale per sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. *Quando le autorità doganali intervengono a seguito dell'accoglimento di una domanda, è altresì opportuno* introdurre una disposizione che permetta al detentore delle merci di esprimere il proprio parere prima che le autorità doganali *suspendano lo svincolo o procedano al blocco delle merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale che non sono merci contraffatte o usurpative, poiché può risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato.*

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Tenuto conto della natura temporanea e preventiva delle misure adottate dalle autorità doganali in questo settore e del conflitto di interessi delle parti *interessate* da tali misure, è *necessario* adeguare alcuni aspetti delle procedure per garantire un'applicazione armoniosa del regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti delle parti interessate. Per quanto riguarda le diverse notifiche previste dal presente regolamento, occorre quindi che le autorità doganali informino la persona più appropriata sulla base dei documenti *concernenti* il regime doganale o la situazione in cui si trovano le merci. È inoltre *necessario* che i termini fissati nel presente regolamento per le notifiche richieste decorrano a partire dal *momento in cui dette notifiche sono inviate dalle autorità doganali al fine di armonizzare tutti i termini delle notifiche inviate alle parti interessate.* Il termine per esercitare il diritto *degli interessati* ad essere sentiti deve essere di tre giorni lavorativi, *considerato che* i destinatari delle decisioni

Emendamento

(16) Tenuto conto della natura temporanea e preventiva delle misure adottate dalle autorità doganali in questo settore e del conflitto di interessi delle parti *colpite* da tali misure, è *opportuno* adeguare alcuni aspetti delle procedure per garantire un'applicazione armoniosa del regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti delle parti interessate. Per quanto riguarda le diverse notifiche previste dal presente regolamento, occorre quindi che le autorità doganali informino la persona più appropriata sulla base dei documenti *riguardanti* il regime doganale o la situazione in cui si trovano le merci. È inoltre *opportuno* che i termini fissati nel presente regolamento per le notifiche richieste decorrano a partire dal *ricezione di queste ultime.* Il termine per esercitare il diritto ad essere sentiti *prima che si proceda alla sospensione dello svincolo o al blocco di merci diverse da merci contraffatte o usurpative* deve essere di tre giorni lavorativi *dopo la ricezione qualora* i destinatari delle decisioni di accoglimento

di accoglimento delle domande di intervento **hanno** volontariamente chiesto alle autorità doganali di intervenire **e che i dichiaranti o i detentori delle merci devono essere al corrente della particolare situazione delle loro merci quando sono poste sotto vigilanza doganale**. Nel caso della procedura specifica per le piccole spedizioni, se con ogni probabilità i consumatori sono direttamente interessati e non ci si può attendere da essi lo stesso livello di diligenza degli operatori economici che generalmente *espletano* le formalità doganali, è opportuno prorogare in modo significativo **detto** termine.

delle domande di intervento **abbiano** volontariamente chiesto alle autorità doganali di intervenire. Nel caso della procedura specifica per le piccole spedizioni, se con ogni probabilità i consumatori sono direttamente interessati e non ci si può attendere da essi lo stesso livello di diligenza degli operatori economici che generalmente *compiono* le formalità doganali, è opportuno **accordare il diritto ad essere sentiti per tutti i tipi di merci e** prorogare in modo significativo **il termine per esercitare tale diritto**. **Considerando il potenziale carico di lavoro di controllo doganale previsto dal presente regolamento, è opportuno che le autorità doganali accordino preferenza al trattamento delle grandi spedizioni.**

Emendamenti 109, 126 e 153

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) A titolo della dichiarazione concernente l'accordo sugli ADPIC e la sanità pubblica adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, l'accordo ADPIC può e deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell'OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l'accesso ai medicinali per tutti. **In particolare per quanto riguarda** i medicinali il cui passaggio nel territorio dell'Unione *europea*, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell'Unione, **occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità significative che tali merci siano deviate sul mercato dell'Unione.**

Emendamento

(17) A titolo della dichiarazione concernente l'accordo sugli ADPIC e la sanità pubblica adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, l'accordo ADPIC può e deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell'OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l'accesso ai medicinali per tutti. **È quindi di particolare importanza che le autorità doganali garantiscano che le eventuali misure da esse intraprese siano conformi agli impegni internazionali dell'Unione e alla sua politica di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del TFUE, e non procedano al blocco o sospendano lo svincolo di medicinali generici** il cui passaggio nel territorio dell'Unione, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell'Unione, **ove manchino prove evidenti a conferma del fatto che**

sono destinati alla vendita nell'Unione.

Emendamenti 110, 127 e 154

Proposta di regolamento Coconsiderando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) I medicinali che presentano un marchio o una denominazione commerciale falsi forniscono informazioni errate circa la loro origine e qualità e vanno pertanto considerati medicinali falsificati ai sensi della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale¹. Occorre adottare misure adeguate per evitare che tali prodotti raggiungano i pazienti e i consumatori, senza ostacolare il transito nel territorio doganale dell'Unione dei medicinali generici leciti. Entro ..., è opportuno che la Commissione presenti una relazione recante un'analisi dell'efficacia delle attuali misure doganali volte a combattere il commercio di medicinali falsificati, e il possibile impatto negativo sull'accesso ai medicinali generici in relazione a tale aspetto.*

¹ *GU L 174, dell'1.7.2011, pag. 74.*

**GU: si prega di inserire la data 24: mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) Al fine di potenziare la lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, è opportuno che

L'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria assuma un ruolo rilevante nel fornire alle autorità doganali informazioni utili al fine di assicurare la rapidità e l'efficacia dei loro interventi.

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Considerando 17 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(17 quater) La lotta alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere esterne dell'Unione dovrebbe essere combinata con sforzi mirati alla fonte. Ciò richiede una cooperazione sia con i paesi terzi sia a livello internazionale, in virtù della quale la Commissione e gli Stati membri dovrebbero stabilire il rispetto e la promozione di elevati standard di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. A tal fine è opportuno sostenere l'inserimento e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale negli accordi commerciali, avviare una cooperazione tecnica, incoraggiare il dialogo in varie sedi internazionali, comunicare e scambiare informazioni e progredire nella cooperazione operativa con i paesi terzi e i settori interessati.

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Considerando 17 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(17 quinquies) Al fine di eliminare il commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, l'articolo 69 dell'accordo sugli ADPIC prevede che i membri dell'OMC promuovano lo scambio di informazioni tra le autorità doganali sul commercio di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. Tale scambio di informazioni

dovrebbe consentire il monitoraggio delle reti di trafficanti onde bloccare la produzione e la distribuzione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale in una fase più precoce della catena di commercializzazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali dell'Unione e le autorità competenti dei paesi terzi, anche per quanto riguarda la protezione dei dati.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 sexies) In linea con l'obiettivo dell'Unione di potenziare la cooperazione internazionale nella lotta alla contraffazione, alla pirateria e al commercio parallelo illecito di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di diritti registrati, il nuovo Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria ha un ruolo fondamentale nel fornire a tutte le autorità doganali degli Stati membri informazioni pertinenti e puntuali ai fini della conduzione di controlli adeguati sugli importatori e i distributori autorizzati di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale nel mercato interno nonché sugli esportatori di tali merci verso mercati esteri. Tale ruolo potrebbe essere potenziato ulteriormente mediante la creazione di una banca dati elettronica dei prodotti e dei servizi autentici dell'Unione protetti da marchi, disegni e brevetti registrati, la quale potrebbe essere messa a disposizione anche delle autorità doganali straniere che collaborano con l'Unione per migliorare la protezione e l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda preventiva, è opportuno prevedere che il destinatario della decisione di accoglimento di una domanda di intervento da parte di dette autorità rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. ***Questo non deve*** tuttavia ***impedire al*** destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili *ai sensi della* legislazione dello Stato membro interessato. I costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle amministrazioni doganali a seguito di un intervento doganale, qualora le merci siano bloccate a causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà intellettuale, *devono* essere disciplinati dalla legislazione specifica applicabile a ciascun caso particolare.

Emendamento

(20) Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda preventiva, è opportuno prevedere che il destinatario della decisione di accoglimento di una domanda di intervento da parte di dette autorità rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. ***È*** tuttavia ***opportuno che il*** destinatario della decisione ***abbia il diritto*** di chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili *secondo* la legislazione dello Stato membro interessato, ***quali taluni intermediari, ad esempio i trasportatori.*** I costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle amministrazioni doganali a seguito di un intervento doganale, qualora le merci siano bloccate a causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà intellettuale, *dovrebbero* essere disciplinati dalla legislazione specifica applicabile a ciascun caso particolare.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Il presente regolamento introduce la possibilità per le autorità doganali di consentire la circolazione, sotto vigilanza doganale, delle merci abbandonate a fini di distruzione tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione. E' opportuno incoraggiare le autorità doganali a ricorrere a tale possibilità al fine di facilitare una distruzione efficace dal punto di vista economico e ambientale delle merci in questione, nonché per fini educativi e dimostrativi, fornendo nel contempo misure di sicurezza adeguate.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) E' opportuno definire nella legislazione dell'Unione i seguenti elementi relativi alla banca dati: l'entità che controllerà e gestirà la banca dati e l'entità incaricata di garantire la sicurezza del trattamento dei dati in essa contenuti. L'introduzione di qualsiasi tipo di interoperabilità o scambio dovrebbe innanzitutto rispettare il principio di limitazione delle finalità, in base al quale i dati dovrebbero essere utilizzati allo scopo per cui è stata istituita la banca dati, al di là del quale non dovrebbero essere consentiti ulteriori scambi o interconnessioni.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il presente regolamento si applica alle merci in transito nel territorio doganale dell'Unione sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k) un modello di utilità *ai sensi della* legislazione di uno Stato membro;

k) un modello di utilità *nella misura in cui è protetto come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla* legislazione di uno Stato membro;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le merci oggetto di un'azione che viola un marchio e *cui* sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;

Emendamento

a) le merci oggetto di un'azione che viola un marchio e *alle quali* sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio, ***nonché ogni altro segno di marchio, anche se presentato separatamente, e le confezioni che riportano i marchi di merci contraffatte;***

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7 – alinea

Testo della Commissione

7. “merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale”, merci riguardo le quali esistono ***prove*** sufficienti da permettere alle autorità doganali di concludere che tali merci, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista:

Emendamento

7. “merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale”, merci riguardo le quali esistono ***ragioni*** sufficienti da permettere alle autorità doganali di concludere che tali merci, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista:

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione

(a) merci oggetto di un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale ***ai sensi del diritto dell'Unione o di tale*** Stato membro;

Emendamento

a) merci oggetto di un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale ***nello*** Stato membro ***in cui sono state trovate;***

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7 – lettera c

Testo della Commissione

(c) qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici violano i diritti del titolare del diritto **a norma della legislazione dell'Unione o di tale** Stato membro;

Emendamento

c) qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici violano i diritti del titolare del diritto **nello** Stato membro **in cui le merci sono state trovate**;

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione

13. "dichiarante", **il dichiarante di cui all'articolo 4, punto 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92**;

Emendamento

13. "dichiarante", **la persona che presenta la dichiarazione doganale a nome proprio o la persona a nome della quale la dichiarazione è fatta**;

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione

15. "vigilanza doganale", **la vigilanza delle autorità doganali di cui all'articolo 4, punto 13, del regolamento (CEE) n. 2913/92**;

Emendamento

15. "vigilanza doganale", **ogni provvedimento adottato in genere dalle autorità doganali al fine di garantire l'osservanza della legislazione doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti**;

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

17 bis. "piccola spedizione", un unico imballaggio di carattere commerciale che:
a) include meno di tre articoli; o
b) include articoli con un peso complessivo inferiore a 2 chilogrammi.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

17 ter. "merci deperibili", merci che possono perdere considerevolmente valore nel tempo o che rischiano, a causa della loro natura, di essere distrutte.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale **regolarmente riconosciuti come aventi facoltà di rappresentare** i titolari di diritti d'autore o di diritti connessi;

b) gli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale **che rappresentano legalmente** i titolari di diritti d'autore o di diritti connessi;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli organismi di difesa professionale **regolarmente riconosciuti come aventi facoltà di rappresentare** i titolari di diritti di proprietà intellettuale;

c) gli organismi di difesa professionale **che rappresentano legalmente** i titolari di diritti di proprietà intellettuale;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le persone di cui all'articolo 4 presentano una sola domanda per ciascun diritto di proprietà intellettuale tutelato in uno Stato membro o nell'Unione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione stabilisce un formulario per la domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura *di consultazione* di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento

La Commissione stabilisce un formulario per la domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura *consultiva* di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
Nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, immagini;

Emendamento

g) dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, ***marcature quali codici a barre, e*** immagini;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) ***tutte le*** informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati;

Emendamento

i) informazioni pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati, ***quali i dati relativi ai distributori autorizzati;***

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera o

Testo della Commissione

(o) impegno del richiedente ad accettare che i dati forniti saranno trattati dalla Commissione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La domanda contiene le informazioni che devono essere fornite alla persona interessata ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 e delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se sono disponibili sistemi informatizzati per il ricevimento e il trattamento delle domande, queste sono presentate utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati.

4. Se sono disponibili sistemi informatizzati per il ricevimento e il trattamento delle domande, queste sono presentate utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati. ***Gli Stati membri mettono a disposizione tali sistemi entro il 1° gennaio 2014.***

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il richiedente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine indicato al paragrafo 1, il servizio doganale competente ***respinge*** la domanda.

2. Se il richiedente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine indicato al paragrafo 1, il servizio doganale competente ***può respingere*** la domanda. ***In tal caso il servizio doganale competente motiva la propria decisione e fornisce informazioni sulla procedura di ricorso.***

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Il destinatario della decisione di accoglimento della domanda notifica al servizio doganale competente che ha

Il destinatario della decisione di accoglimento della domanda notifica ***entro cinque giorni lavorativi*** al servizio

adottato tale decisione le seguenti informazioni:

doganale competente che ha adottato tale decisione le seguenti informazioni:

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sulla restituzione dei campioni;

Emendamento

soppresso

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) non avvia il procedimento previsto all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 4, o all'articolo 24, paragrafo 9.

Emendamento

d) non avvia il procedimento previsto all'articolo 20, paragrafo 4, o all'articolo 24, paragrafo 9.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se le autorità doganali di uno Stato membro individuano, in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento, esse adottano una decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci.

Emendamento

1. Se le autorità doganali di uno Stato membro individuano, in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento, esse sospendono lo svincolo o procedono al blocco delle merci.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di adottare la decisione di

Emendamento

2. Prima di sospendere lo svincolo o di

sospensione dello svincolo o di **blocco** delle merci, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di accoglimento della domanda di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti. Le autorità doganali **possono** anche **fornire** al destinatario della decisione informazioni sul numero effettivo o supposto di articoli e sulla loro natura nonché, se del caso, **immagini** degli stessi.

procedere al blocco delle merci, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di accoglimento della domanda di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti. Le autorità doganali **forniscono** anche al destinatario della decisione, **su sua richiesta**, informazioni sul numero effettivo o supposto di articoli e sulla loro natura nonché, se del caso, **le fotografie** degli stessi.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Prima di **adottare una decisione di sospensione dello** svincolo o di blocco delle merci, le autorità doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi **dall'invio** della comunicazione.

Emendamento

3. **Qualora le merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale non siano merci contraffatte o usurpative**, prima di **sospendere lo** svincolo o di **procedere al** blocco delle merci le autorità doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi **dalla ricezione** della comunicazione.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se le merci sospettate di essere un'imitazione o una copia di un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di proprietà intellettuale sono poste sotto regime sospensivo, le autorità doganali chiedono al dichiarante o al detentore delle merci di fornire, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, una prova adeguata del fatto che la destinazione finale delle merci è al di fuori del territorio dell'Unione. Ove non sia fornita una prova adeguata del

contrario, le autorità doganali presumono che la destinazione finale sia il territorio dell'Unione.

Entro la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono orientamenti che consentano alle autorità doganali di valutare il rischio di deviazione delle merci di cui al primo comma verso il mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 29, paragrafo 2.*

**GU: inserire la data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità doganali notificano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda e al dichiarante o al detentore delle merci la **loro decisione di sospendere lo svincolo o di bloccare le** merci entro un giorno lavorativo **dall'adozione** della loro decisione.

Emendamento

Le autorità doganali notificano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda e al dichiarante o al detentore delle merci la **sospensione dello svincolo o il blocco delle** merci entro un giorno lavorativo. **In alternativa, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di accoglimento della domanda di informarne il dichiarante o il detentore delle merci, se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda garantisce che rispetterà i termini e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento.**

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

La notifica al dichiarante o al detentore delle merci contiene le informazioni sulle conseguenze giuridiche di cui all'articolo

Emendamento

La notifica al dichiarante o al detentore delle merci contiene le informazioni sulle conseguenze giuridiche di cui all'articolo

20 *per quanto riguarda merci diverse dalle merci contraffatte e dalle merci usurpative e all'articolo 23 per quanto riguarda merci contraffatte e merci usurpative.*

20.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o supposta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso *immagini* degli articoli.

Emendamento

5. Le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o supposta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso *fotografie* degli articoli.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di *adottare la decisione di* sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, le autorità doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre al numero effettivo o supposto di articoli, alla loro natura e ad eventuali *immagini* degli stessi, possono chiedere a qualsiasi persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento

2. Prima di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, le autorità doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre al numero effettivo o supposto di articoli, alla loro natura e *se del caso a fotografie* degli stessi, possono chiedere a qualsiasi persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Prima di adottare una decisione di sospensione dello svincolo o di blocco*

Emendamento

soppresso

delle merci, le autorità doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi dall'invio della comunicazione.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se le merci sospettate di essere un'imitazione o una copia di un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di proprietà intellettuale sono vincolate a un regime sospensivo, le autorità doganali chiedono al dichiarante o al detentore delle merci di fornire, entro tre giorni lavorativi dall'invio della richiesta, una prova adeguata del fatto che la destinazione finale delle merci è al di fuori del territorio dell'Unione. Ove non sia fornita una prova adeguata del contrario, le autorità doganali presumono che la destinazione finale sia il territorio dell'Unione.

*Entro ... * la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono orientamenti destinati alle autorità doganali, tramite i quali valutare il rischio che le merci di cui al primo comma siano deviate sul mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 29, paragrafo 2.*

**GU: inserire la data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Ove non sia possibile identificare soggetti aventi facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali cooperano con le autorità competenti per individuare un soggetto avente facoltà di presentare una domanda.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la **loro decisione di sospendere lo** svincolo o **di bloccare le** merci entro un giorno lavorativo **dall'adozione di tale decisione.**

Emendamento

Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la **sospensione dello** svincolo o **il blocco delle** merci entro un giorno lavorativo.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il presente articolo non si applica alle merci deperibili.

Emendamento

soppresso

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità doganali possono prelevare campioni e fornire campioni al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, su richiesta di quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità unica del destinatario della decisione di

Emendamento

Le autorità doganali possono prelevare campioni **rappresentativi dell'insieme delle merci** e fornire **o inviare tali** campioni al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, su richiesta di quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità unica del destinatario della decisione di

accoglimento della domanda.

accoglimento della domanda.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità doganali comunicano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, *su richiesta di questi e laddove i dati siano noti*, il nome e l'indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché il regime doganale, l'origine, la provenienza e la destinazione delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento

3. Le autorità doganali comunicano, *su richiesta e se noto*, al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, ***e ove opportuno alle autorità e alle agenzie incaricate dell'applicazione della legge***, il nome e l'indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché il regime doganale, l'origine, la provenienza e la destinazione delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera a

Testo della Commissione

a) avviare un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato;

Emendamento

a) avviare un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato, ***o utilizzarle nel corso di tale procedimento***;

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) adottare ulteriori misure per identificare l'autore della violazione del diritto di proprietà intellettuale;

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) avviare un procedimento penale, o utilizzarle nel corso di tale procedimento;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 19 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone qualora le merci siano distrutte in conformità all'articolo 20, paragrafo 3, ***o all'articolo 23, paragrafo 3.***

b) chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone qualora le merci siano distrutte in conformità all'articolo 20, paragrafo 3.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 19 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) per un'indagine o un procedimento penale o in relazione ad essi, incluse le informazioni relative a un diritto di proprietà intellettuale;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 19 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) per utilizzarle nell'ambito della transazione di negoziati extragiudiziale.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

Condivisione di informazioni e dati tra le

autorità doganali

Fatte salve le opportune garanzie per la protezione dei dati, la Commissione può decidere che le informazioni e i dati raccolti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, siano condivisi tra le autorità doganali dell'Unione e le autorità competenti dei paesi terzi e stabilire le condizioni di tale condivisione.

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Sezione 2 – titolo

Testo della Commissione

Avvio del procedimento e svincolo anticipato delle merci

Emendamento

Distruzione delle merci, avvio del procedimento e svincolo anticipato delle merci

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Avvio del procedimento

Emendamento

Distruzione delle merci e avvio del procedimento

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se merci diverse da quelle contemplate agli articoli 23 e 24 sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda avvia il procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

Emendamento

1. Le merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate conformemente all'articolo 16 possono essere distrutte sotto controllo doganale senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Nel caso di merci deperibili sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il termine per avviare il procedimento di cui al primo comma è di tre giorni lavorativi dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

a) il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha, sulla base delle informazioni fornitegli conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, confermato per iscritto alle autorità doganali che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato, indicando di quale diritto di proprietà intellettuale si tratta, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;

b) il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha confermato alle autorità doganali per iscritto il proprio accordo alla distruzione delle merci entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;

c) il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci.

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

*2. Le autorità doganali **concedono** lo svincolo delle merci o **pongono fine al loro blocco subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali se il** destinatario della decisione di accoglimento della domanda **non ha** loro trasmesso, entro i termini di cui al paragrafo 1, informazioni in merito a quanto segue:*

Emendamento

*2. **Se il dichiarante o il detentore delle merci, entro i termini stabiliti al paragrafo 1, lettera c), non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione né hanno notificato la propria opposizione alla distruzione alle** autorità doganali **che hanno adottato la decisione di sospendere** lo svincolo delle merci **o di bloccarle, le** autorità doganali **ritengono che il** dichiarante o il detentore delle merci **abbiano dato il proprio accordo alla loro distruzione.***

(a) l'avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato;

(b) un accordo scritto tra il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il detentore delle merci che prevede l'abbandono delle stesse a fini di distruzione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se esiste un accordo per abbandonare le merci a fini di distruzione come indicato al paragrafo 2, lettera b), la distruzione è effettuata sotto controllo doganale a spese e sotto la responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato nella legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte.

Emendamento

3. La distruzione si svolge sotto controllo doganale, a spese e sotto la responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato dalla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. ***Prima della distruzione possono essere prelevati dei campioni.***

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In casi appropriati le autorità doganali possono prorogare il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, di un massimo di 10 giorni lavorativi su richiesta del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Emendamento

4. Se non si giunge a un accordo sulla distruzione o il dichiarante o il detentore delle merci sollevano obiezione alla distruzione delle stesse, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda avvia il procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro venti giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci.

Nel caso di merci deperibili, il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, non può essere prorogato.

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha comunicato loro nessuna delle seguenti informazioni:

a) il proprio accordo alla distruzione entro i termini fissati al paragrafo 1, lettera b);

b) l'avvio del procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro il termine di cui al paragrafo 4.

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le merci abbandonate a fini di distruzione di cui agli articoli 20, 23 o 24 non sono:

1. Le merci abbandonate a fini di distruzione di cui agli articoli 20 o 24 non sono:

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, le autorità doganali possono autorizzare il ricorso alle misure di cui sopra da parte di organizzazioni pubbliche o private che mirano a contrastare la contraffazione e che precedentemente a tali operazioni abbiano ricevuto un'autorizzazione individuale. Prima della distruzione delle merci abbandonate, le organizzazioni autorizzate possono stoccarle, alle condizioni stabilite

nell'autorizzazione, per analizzarle e costituire una banca dati finalizzata alla lotta contro la contraffazione. Le organizzazioni autorizzate sono pubblicate sul sito internet della Commissione.

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità doganali possono consentire la circolazione delle merci di cui al paragrafo 1 *sotto vigilanza doganale* tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione a fini di distruzione sotto controllo doganale.

Emendamento

2. Le autorità doganali possono consentire la circolazione sotto vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1 tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione a fini di distruzione sotto controllo doganale *o per il loro uso a fini educativi e di esposizione, accompagnato da misure di sicurezza adeguate.*

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Sezione 3 – titolo

Testo della Commissione

Sezione 3
merci contraffatte e merci usurpative

Emendamento

soppresso

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione

Articolo 23
Distruzione e avvio del procedimento
1. Le merci sospettate di essere contraffatte o usurpative possono essere distrutte sotto controllo doganale senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a) il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha

Emendamento

soppresso

informato le autorità doganali per iscritto del proprio accordo alla distruzione delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle;

(b) il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

2. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione entro i termini stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e non hanno notificato la propria opposizione alla distruzione alle autorità doganali che hanno adottato la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano dato il proprio accordo alla loro distruzione.

Dette autorità informano di conseguenza il destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Se il dichiarante o il detentore delle merci sollevano obiezione alla distruzione delle stesse, le autorità doganali informano dell'obiezione il destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

3. La distruzione si svolge sotto controllo doganale, a spese e sotto la responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato dalla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. Prima della distruzione possono essere prelevati dei campioni.

4. Se non si giunge a un accordo sulla distruzione, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda avvia il procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato

violato entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

In casi appropriati le autorità doganali possono prorogare i termini di cui al primo comma di un massimo di 10 giorni lavorativi su richiesta del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Detti termini non sono prorogabili in caso di merci deperibili.

5. Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha comunicato loro nessuna delle seguenti informazioni:

(a) il proprio accordo alla distruzione entro i termini fissati al paragrafo 1, lettera a);

(b) l'avvio del procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro il termine di cui al paragrafo 4.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

*(a) le merci sono sospettate di **essere contraffatte o usurpative**;*

Emendamento

*a) le merci sono sospettate di **violare un diritto di proprietà intellettuale**;*

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) le merci per le quali il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha richiesto nella sua domanda che si ricorra alla procedura specifica;

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Non si applicano l'articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento

2. Non si applicano l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro **20** giorni lavorativi **dall'invio** della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

Emendamento

4. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro **cinque** giorni lavorativi **dalla ricezione** della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le merci interessate possono essere distrutte se, **entro 20 giorni dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo o di bloccarle**, il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato alle autorità doganali il proprio accordo alla loro distruzione.

Emendamento

5. Le merci interessate possono essere distrutte se il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato **per iscritto** alle autorità doganali il proprio accordo alla loro distruzione. **La distruzione si svolge sotto controllo doganale, a spese del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.**

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La distruzione è effettuata sotto controllo doganale e a spese delle autorità doganali.

Emendamento

soppresso

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. Le autorità doganali forniscono al destinatario della decisione di accoglimento della domanda l'accesso alle informazioni sul numero effettivo o presunto di articoli distrutti e, se del caso, sulla loro natura.

Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

8. Se il dichiarante o il detentore delle merci **sollevano obiezione** alla distruzione **delle stesse**, le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda di tale obiezione e del numero e della natura degli articoli, includendo se del caso immagini **degli stessi**.

8. Se, **entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle**, il dichiarante o il detentore delle merci **non hanno confermato il proprio accordo o notificato la propria opposizione** alla loro distruzione, le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda di tale **mancato accordo o** obiezione e del numero e della natura degli articoli, includendo se del caso **le immagini di tali articoli o campioni**.

Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 10

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 30, relativi alle soglie che definiscono le piccole spedizioni ai fini del presente articolo.

soppresso

Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

1. Se richiesto dalle autorità doganali, il

1. Se richiesto dalle autorità doganali, il

destinatario della decisione di accoglimento della domanda rimborsa i costi sostenuti dall'amministrazione doganale per tenere le merci sotto vigilanza doganale in conformità agli articoli 16 e 17 e per distruggerle in conformità agli articoli 20 e 23.

destinatario della decisione di accoglimento della domanda rimborsa i costi sostenuti dall'amministrazione doganale per tenere le merci sotto vigilanza doganale in conformità agli articoli 16 e 17 e per distruggerle in conformità agli articoli 20 e 24. ***Il destinatario di una decisione riceve dalle autorità doganali, su richiesta, le informazioni riguardanti il luogo e le modalità di immagazzinaggio delle merci bloccate e i costi ad esso connessi e ha la possibilità di presentare osservazioni su tale immagazzinaggio.***

Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora l'autore della violazione non possa essere identificato, non sia raggiungibile o non sia in grado di fornire un risarcimento, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda può chiedere un risarcimento al proprietario delle merci o alla persona che ha un diritto analogo di disporne.

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il paragrafo 2 bis non si applica alla procedura di cui all'articolo 24.

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri ***stabiliscono*** le norme relative alle sanzioni amministrative ***da imporre*** in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a

Fatto salvo il diritto nazionale, gli Stati membri ***applicano*** le norme relative alle sanzioni amministrative ***previste*** in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i

garantirne l'applicazione. *Le* sanzioni amministrative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. *Tali* sanzioni amministrative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Capo 5 – titolo

Testo della Commissione

COMITATO, **DELEGA** E DISPOSIZIONI FINALI

Emendamento

COMITATO E DISPOSIZIONI FINALI

Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione

Articolo 30

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 24, paragrafo 10, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 24, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

soppresso

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 10, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non vi hanno mosso obiezione entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 31 –paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I servizi doganali competenti comunicano alla Commissione ***i seguenti dati***:

a) le domande di intervento, eventualmente corredate di fotografie, immagini e opuscoli;

b) le decisioni di accoglimento delle domande;

c) le decisioni che prorogano il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire o le decisioni che revocano o modificano la decisione di accoglimento di una domanda;

d) l'eventuale sospensione di una decisione di accoglimento di una domanda.

Emendamento

1. I servizi doganali competenti comunicano alla Commissione ***le informazioni necessarie concernenti***:

a) le ***decisioni di accoglimento delle*** domande, ***comprese le domande*** di intervento ***e*** qualsiasi fotografia, immagine e opuscolo;

c) le decisioni ***che prorogano il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire o le decisioni che revocano o modificano la decisione*** di accoglimento ***di una domanda***;

d) ***l'eventuale sospensione di una decisione di accoglimento di una domanda.***

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 31 –paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate in una banca dati centrale della Commissione.

Emendamento

3. Tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate in una banca dati centrale della Commissione. ***Una volta istituita la banca dati centrale della***

Commissione, la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata mediante tale banca dati.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 31 –paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione mette a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri, in formato elettronico, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento

4. ***Quanto prima, e comunque non oltre il 1° gennaio 2015,*** la Commissione mette a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri, in formato elettronico, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4 bis. Al fine di garantire il trattamento delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, la banca dati centrale di cui al paragrafo 3 è istituita su formato elettronico. La banca dati centrale contiene le informazioni, compresi i dati personali, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 13 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4 ter. Le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati centrale.

4 quater. L'autorità doganale inserisce nella banca dati centrale le informazioni relative alle domande presentate al servizio doganale competente. L'autorità doganale che ha inserito le informazioni nella banca dati centrale modifica, integra, corregge o cancella, ove opportuno, tali informazioni. Ciascuna autorità doganale che ha introdotto informazioni nella banca dati centrale è responsabile dell'esattezza, dell'adeguatezza e della pertinenza di tali informazioni.

4 quinquies. La Commissione stabilisce e mantiene effettive opportune disposizioni tecniche e organizzative per il funzionamento affidabile e sicuro della banca dati centrale. L'autorità doganale di ciascuno Stato membro stabilisce e mantiene effettive opportune disposizioni

tecniche e organizzative atte a garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento per quanto riguarda le operazioni di trattamento svolte dalle sue autorità doganali e i terminali della banca dati centrale situati sul territorio di tale Stato membro.

4 sexies. Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità all'articolo 32.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 32 –paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento

1. Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati.
Le misure di esecuzione da adottare specificano in ogni caso nel dettaglio le caratteristiche funzionali e tecniche della banca dati.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafi da 2 bis a 2 septies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Sono raccolti e utilizzati dati personali unicamente ai fini del presente regolamento. I dati personali raccolti sono accurati e mantenuti aggiornati.

2 ter. Ciascuna autorità doganale che ha introdotto dati personali nella banca dati centrale è il controllore relativamente al trattamento di tali dati.

2 quater. La persona interessata ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano e che sono trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto alla rettifica, alla cancellazione o al

blocco dei dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

2 quinquies. Tutte le richieste di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate al servizio doganale competente che procede a trattarle. Qualora una persona interessata abbia presentato una richiesta di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco a un altro ufficio delle autorità doganali o a un ufficio della Commissione, l'ufficio che ha ricevuto la richiesta la trasmette al servizio doganale competente.

2 sexies. I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data di revoca della pertinente decisione di accoglimento della domanda od oltre la scadenza del relativo periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

2 septies. Se il titolare della decisione di accoglimento della domanda ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, o dell'articolo 24, paragrafo 9, e ha notificato al servizio doganale competente l'avvio di tale procedimento, i dati personali sono conservati per sei mesi dal momento in cui il procedimento ha accertato in modo definitivo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 37 – titolo

Testo della Commissione

Entrata in vigore e *applicazione*

Emendamento

Entrata in vigore e *relazioni*

Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia l'articolo 24, paragrafi da 1 a 9,

Emendamento

soppresso

si applica a decorrere dal XX.XX.20XX.

Emendamenti 121, 151 e 163

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro ... la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, nonché una valutazione del suo impatto sulla disponibilità di farmaci generici nell'Unione e a livello mondiale. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.*

**GU: si prega di inserire la data: 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.*